

Istruzione per la raccolta delle firme sul ddl di iniziativa popolare – “NO POVERTA”

INTEGRAZIONE AL REDDITO CONTRO LA POVERTA' ASSOLUTA

- A) - L'elettore appone sui fogli vidimati la propria firma;
- accanto ad ogni firma sono indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto;
- le firme prive di tali indicazioni sono considerate nulle.
- B) Sono competenti per l'autenticazione delle firme:
i notai, i pretori, i giudici conciliatori, i cancellieri, di pretura, di tribunale di corte d'appello,
i sindaci, gli assessori delegati, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i funzionari appositamente incaricati dal sindaco, e i consiglieri comunali, che comunicano la propria disponibilità al sindaco.
- C) Le firme sono presentate raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali dei Sottoscrittori.
- D) L'autenticazione può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio.
- E) L'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione è comprovata dei relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori che devono essere rilasciati dai sindaci entro 48 ore dalla richiesta.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

- **art. 6 Legge Regionale 10 febbraio 2004, n. 1**

- **comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche e integrazioni (comma 2 art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120)**

Art. 6 Legge Regionale 10 febbraio 2004, n.1

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate, a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione: a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche e integrazioni; b) i deputati regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente dell'Assemblea regionale.

3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.

4. Le firme sono presentate raggruppate per comune d'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.

5. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

6. L'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. I sindaci o loro delegati rilasciano tali certificati entro 48 ore dalla richiesta.

Art. 14 legge 21 marzo 1990, n.53

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla [legge 6 febbraio 1948, n. 29](#), dalla [legge 8 marzo 1951, n. 122](#), dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#), e successive modificazioni, dalla [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), dal [decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 1976, n. 240](#), dalla [legge 24 gennaio 1979, n. 18](#), e successive modificazioni, e dalla [legge 25 maggio 1970, n. 352](#), e successive modificazioni, ((*nonche' per le elezioni previste dalla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#),*)) i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al [terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 4. legge 30 aprile 1999, n.120

(Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53)

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole: "o del tribunale" sono sostituite dalle seguenti: ", del tribunale o della corte di appello".
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le seguenti: "delle corti di appello,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".